



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento del Centro interdipartimentale per lo studio dei documenti storico-filologico- letterari

Articolo 1 – Istituzione del Centro

1. Presso l'Università degli Studi di Cagliari è istituito, ai sensi delle norme e dei regolamenti vigenti, il "Centro interdipartimentale per lo studio dei documenti storico-filologico-letterari" (di seguito denominato Centro), cui afferiscono, in sede di prima attivazione, il Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica; il Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari. Le attività del Centro interdipartimentale si svolgeranno in collaborazione con il Centro di Studi Filologici Sardi (Cagliari), la Fondazione di ricerca "Giuseppe Siotto" (Cagliari), Il Centro per lo studio del Mediterraneo e dell'Europa moderna e contemporanea ("Museo Casa Manno", Alghero), la Fondazione "Memoriale Giuseppe Garibaldi" (Isola di Caprera).
2. Il Centro ha autonomia funzionale, ma non amministrativa e contabile, secondo la normativa vigente e non può essere assegnatario di personale tecnico amministrativo.

Articolo 2 - Finalità e motivazioni

1. Il Centro si propone di svolgere attività di ricerca scientifica, edizione di testi e documenti, formazione di giovani studiosi e divulgazione rivolta al territorio in cui opera l'Università di Cagliari, in stretta collaborazione col mondo nazionale e internazionale degli studi, con particolare riferimento all'ambito euromediterraneo e alle realtà insulari.
2. Il Centro, con il supporto della Direzione per la Didattica ed in particolare del "*Settore Mobilità studentesca*", organizza attività seminariali incentrate su contenuti storico-filologico-letterari e destinate a studenti del nostro e di altri Atenei, con specifica attenzione ai contesti storici multiculturali e alle tematiche concernenti la varietà linguistica e le forme della traduzione.
3. Il Centro intende promuovere la costituzioni di repertori, in forma cartacea ed elettronica, di bibliografie, *corpora* di documenti (anche in traduzione), dati, fotografie, filmati, etc.

Articolo 3 - Durata, istituzione, disattivazione

1. Il Centro è istituito, sentito il Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione; ha durata di 6 anni ed è rinnovato per uguale periodo, con delibera del Consiglio del Centro, adottata a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Centro è disattivato previo parere espresso dal Senato Accademico, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4 - Sede

1. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica dell'Università degli Studi di Cagliari, a cui compete la gestione amministrativa contabile del Centro.

Articolo 5 - Componenti e partecipazione

1. Aderiscono al Centro:

a) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato, che ne hanno promosso l'istituzione e possono contribuire allo stanziamento iniziale dei fondi con una quota di libera contribuzione;

b) i professori e i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti ai Dipartimenti aderenti che collaborano attivamente alle attività del Centro.

2. Allo svolgimento delle attività del Centro possono collaborare:

a) gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, gli specializzandi dei Dipartimenti che hanno promosso l'istituzione del Centro;

b) personale esterno all'Ateneo a diverso titolo, nel rispetto della normativa vigente, nonché il personale tecnico amministrativo in servizio presso i Dipartimenti aderenti e il personale tecnico amministrativo in servizio presso la Direzione della didattica, previo consenso degli interessati e d'intesa rispettivamente con i Direttori dei Dipartimenti di riferimento e del Dirigente della Direzione per la didattica, nei limiti delle disponibilità esistenti e in modo da non condizionare l'attività istituzionale di ciascuna struttura. Il Centro non può disporre di una propria pianta organica.

3. Successivamente alla sua istituzione possono aderire al Centro, previa approvazione del Consiglio del Centro medesimo, i Dipartimenti che ne facciano richiesta.

Articolo 6 - Organi del Centro

1. Sono organi del Centro:

a) il Consiglio;

b) il Direttore;

Articolo 7 - Il Consiglio

1. Il Consiglio è composto:

a) dal Direttore del Centro, che lo presiede;

b) dai Direttori dei Dipartimenti di Filologia, letteratura e-linguistica e di Storia, Beni Culturali e Territorio;

c) dai professori e ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato che aderiscono al Centro con fondi di ricerca;

d) da un rappresentante ciascuno del Centro di Studi Filologici Sardi (Cagliari), della Fondazione di ricerca "Giuseppe Siotto" (Cagliari), del Centro per lo studio del Mediterraneo e dell'Europa moderna e contemporanea ("Museo Casa Manno", Alghero), della Fondazione "Memoriale Giuseppe Garibaldi" (Isola di Caprera).

2. Il segretario amministrativo del Dipartimento sede del Centro partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni e redige i verbali del Consiglio.

3. Il Consiglio è convocato dal Direttore in via ordinaria almeno due volte l'anno o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. L'avviso di convocazione deve essere comunicato almeno 5 giorni prima della seduta, la convocazione può avvenire anche via mail. In caso d'urgenza la convocazione può avvenire con un preavviso di 48 ore. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lett. g) In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Articolo 8 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio:

- a) approva le linee programmatiche della gestione del Centro e il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro;
- b) approva le richieste di finanziamento ed il piano annuale delle attività del Centro;
- c) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, una proposta di budget che confluirà nel budget del Dipartimento di riferimento per la relativa approvazione, coerentemente con il principio del bilancio unico. Le risultanze a consuntivo della gestione riferibile al Centro sono contenute in un documento descrittivo-contabile sull'attività svolta nell'esercizio, da trasmettere al Dipartimento di riferimento per l'approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento, entro il 31 gennaio di ogni anno.
- d) elegge il Direttore del Centro secondo le modalità di cui al successivo articolo 9;
- e) delibera sulle richieste di partecipazione dei Dipartimenti dell'Università;
- f) approva le richieste di adesione dei docenti;
- g) delibera, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la prosecuzione dell'attività del Centro;
- h) delibera su ogni altra iniziativa del Centro.

Articolo 9 - Il Direttore del Centro

- 1. Il Direttore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
- 2. Il Direttore è un docente di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica, è nominato con decreto del Magnifico Rettore a seguito dell'elezione da parte del Consiglio del Centro. Resta in carica tre anni e la carica è rinnovabile consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata le funzioni saranno svolte dal docente decano del Consiglio;
- 3. Il Direttore, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'amministrazione universitaria, cura l'osservanza delle leggi e dei Regolamenti nell'ambito del Centro.
- 4. Il Direttore esercita le seguenti funzioni:
 - a) elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro;
 - b) predispone il piano annuale delle attività e le relative richieste di finanziamento;
 - c) predispone la proposta di budget per l'approvazione del Consiglio del Centro, da sottoporre al Consiglio di Dipartimento sede del Centro;
 - d) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all'ordinaria amministrazione del Centro;
 - e) convoca e presiede il Consiglio;
 - f) trasmette al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione una relazione annuale sulle attività svolte;

g) può stipulare, su delega del Consiglio di Dipartimento di riferimento, contratti e convenzioni relative ad attività di ricerca, conto terzi e formative di competenza del Centro.

5. Il Direttore designa un componente del Consiglio incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento.

Articolo 10 - Risorse finanziarie

1. Il Centro può disporre, compatibilmente con i principi di contabilità economica-patrimoniale in vigore, delle seguenti risorse finanziarie:

a) fondi stanziati dal Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica e/o dal Dipartimento di Storia, Beni Culturali e Territorio e/o dal CLA;

b) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro;

c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere l'attività del Centro;

d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;

f) ogni altro fondo eventualmente destinato all'attività del Centro dai competenti Organi dell'Ateneo.

2. I fondi a disposizione del Centro affluiscono nel budget del Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica e sono gestiti dallo stesso con vincolo di destinazione al Centro medesimo.

Articolo 11 - Personale, strutture, attrezzature

1. Il Centro può avvalersi della collaborazione del personale amministrativo del Dipartimento di Filologia, letteratura, linguistica, del personale della Direzione per la didattica, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 2, lett. b) e di personale esterno all'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente.

2. Il Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica mette a disposizione, per il regolare funzionamento del Centro, strumentazioni, aule e laboratori, previa approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento. Le spese di funzionamento delle strumentazioni, aule e laboratori per la parte riconducibile alle attività del Centro sono a carico del Centro stesso.

3. Potrà inoltre essere promossa la stipula di convenzioni con istituzioni pubbliche o private interessate alle attività del Centro, al fine di ottenere personale, strutture ed attrezzature.

Articolo 12 - Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro

1. In caso di disattivazione del Centro, le strumentazioni, le strutture e le attrezzature del Centro vengono riassegnate con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Norme finali e transitorie

1. Il Consiglio del Centro è convocato, per la prima volta, dal Direttore del Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto si rimanda alle norme statutarie e regolamentari vigenti.